

POR Y PARA

Associazione di Promozione sociale – Vicolo dell'Anguilla 37

25125 Brescia – cf 98196060176

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA PER MODIFICHE STATUTARIE



L'anno **2022** il giorno **11** del mese di **APRILE** alle ore 14.00 in vicolo dell'Anguilla 37 nel Comune di Brescia, a seguito di regolare convocazione si è tenuta l'assemblea Straordinaria dell'Associazione Por Y Para – APS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 e seguenti dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Approvazione modifiche suppletive inerenti all'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Assume la presidenza il Sig. Cossu Manuel Roberto il quale constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'articolo 9 del vigente Statuto, l'avviso di convocazione della presente Assemblea, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, è stato trasmesso a tutti gli associati, a tutti gli amministratori e comunque a tutti i componenti gli organi statutari, con lettera del 01/04/2022;
- che ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto dell'Associazione le modifiche al medesimo Statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria;

Il Sig. Cossu, chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Pizzo Silvia.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è regolarmente costituita e valida come da articolo 11 dello Statuto sociale;
- che i soci presenti risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

L'Assemblea dell'Associazione in prima convocazione è andata deserta.

Il Presidente prende la parola informando i soci presenti che:

- la presente Assemblea in seduta straordinaria/ordinaria, il giorno 25/10/2021 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2;
- le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101,

comma 2, le interpretazioni introdotte dalle **Note ministeriali, ivi compresa la numero 18244 del 30-11-2021**, hanno ulteriormente precisato i requisiti statutari richiesti dal D.Lgs. 117/2017;

- In data 31/03/2022 è pervenuta, a mezzo di una telefonata, la richiesta di integrazioni allo Statuto da parte dell'Ufficio territoriale di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Presidente passa quindi ad illustrare le modifiche allo Statuto sociale che si sono rese necessarie a seguito delle interpretazioni introdotte dalle **Note ministeriali, ivi compresa la numero 18244 del 30-11-2021**, dando lettura della bozza del nuovo Statuto.

All'esito dell'intervento del Presidente, dopo ampia discussione, l'Assemblea

delibera

- di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea in data 25/10/2021 di adeguarsi al Codice del Terzo settore.
- di apportare le modifiche allo Statuto, in allegato alla presente delibera, richieste dall'Ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali all'iscrizione dell'Associazione e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionale al buon esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta alle ore 14.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto seduta stante dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Il Segretario

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di Registro, come da art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Per delega del Direttore Provinciale
(Alfonso Lucarelli)

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
Costantino Lucarelli

Registrato a CHIARI

il 22/04/2022

al n. 781 serie 3

esatti € 0,00

IL DIRETTORE

STATUTO ASSOCIAZIONE

“POR Y PARA”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata “Por Y Para - Associazione di Promozione Sociale” di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo “Por Y Para - APS”.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS)

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci, svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

	• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della	
	legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,	
	servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22	
	giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali	
	di interesse sociale con finalità educativa;	
	• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione	
	del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché	
	dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8	
	marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non	

esaustivo, le seguenti attività:

☐ aiutare i soggetti fragili o con disabilità intellettiva e motoria permanente o provvisoria e le loro famiglie allo scopo di offrire sostegno e support di varia natura

☐ coinvolgere le persone con disabilità in progetti di volontariato, al fine di renderli parte attiva di una comunità che si prende cura dell'altro;

☐ sostenere i soggetti svantaggiati reintegrandoli nel tessuto sociale attraverso lo sviluppo di progetti educativi e formativi, quali ad esempio momenti di aiuto nei compiti dei ragazzi in età scolare, laboratori artistici/creativi, formazione professionale e sviluppo dell'educazione civica;

☐ implementare la diffusione dei saperi e delle culture e proporre attività di ricerca sulla didattica e sullo sviluppo culturale ed interculturale,;

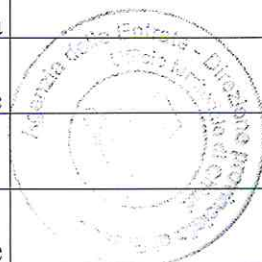
☐ promuovere eventi interculturali finalizzati all'integrazione e all'inclusione delle diverse popolazioni del territorio, sia in ambiti scolastici che in ambiti sociali;

☐ promuovere progetti di ri – uso e di condivisione, quali ad esempio lo scambio di libri e materiali scolastici e non;

☐ diffondere una cultura del non spreco che va anche a sopperire alle esigenze del territorio e delle persone e delle famiglie svantaggiate che lo abitano, per esempio attraverso la gestione di un "banco alimentare";

☐ favorire momenti di incontro tra donne e mamme di diversa nazionalità, con l'obiettivo di facilitare lo scambio di saperi ed il reciproco supporto nelle piccole difficoltà quotidiane;

☐ organizzare e gestire uno sportello di aiuto e consulto per persone e famiglie in difficoltà, in particolare per problemi di diversa natura, quali ad



esempio il gap linguistico o la conoscenza dei servizi offerti dal territorio.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di età superiore ai quattordici anni compiuti, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti soci.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli

eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea. Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno



	dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni	
	ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'Associazione.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni	
	di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto salvo quanto	
	previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello	
	svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie	
	finalità.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere	
	superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per	
	cento del numero dei soci.	
	ART. 5 – Perdita della qualità di soci	
	La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le	
	norme del presente Statuto.	
	Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per	
	iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei	
	partecipanti alla stessa.	
	La comunicazione è annotata nel Libro Soci.	
	Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le	
	modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza	
	dalla qualifica di socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e	
	sul Libro dei Soci.	

Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro Soci.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale.

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno

	tre mesi nel Libro Soci.	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in	
	sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.	
	ART. 9 – Convocazione	
	L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio	
	Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di	
	forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei	
	destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la	
	convocazione.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della	
	riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di	
	almeno un decimo dei soci.	
	L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in	
	Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto	
	sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare	
	l'identità del socio che partecipa e vota.	
	ART. 10 – Assemblea ordinaria	
	All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:	
	a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente,	
	del Vice Presidente e del Segretario;	

b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

c) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;

d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

g) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;

h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione



	dell'Associazione;	
	c. la devoluzione del patrimonio;	
	d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti in proprio o per delega.	
	In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.	
	Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	ART. 12 – Il Consiglio Direttivo	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea.	
	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un	

Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purchè sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.



Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila

eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento



	amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei	
	Regolamenti e ne promuove la riforma.	
	Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei	
	libri associativi.	
	ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito	
	all'esercizio delle proprie funzioni.	
	Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova	
	dell'impedimento del Presidente.	
	ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo	
	Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze	
	dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali.	
	Coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie	
	attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli	
	obbligatori per legge.	
	ART. 17 – L'Organo di Controllo	
	L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi	
	previsti dalla Legge.	
	L'Organo di Controllo è monocratico.	
	L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla	
	carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio	
	del suo mandato.	
	L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le	
	categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse



	generale;	
	- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale,	
	secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;	
	- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs.	
	117/17, nei limiti ex lege previsti;	
	- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;	
	- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite	
	dall'Associazione.	
	ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.	
	Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario,	
	depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.	
	L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.	
	La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a	
	causa di morte e non è rivalutabile.	
	Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.	
	I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio	
	Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al	
	compimento di tutti gli atti necessari.	
	Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che	
	autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.	
	ART. 20 – Bilancio	
	Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di	
	esercizio e un bilancio preventivo.	
	L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di	

ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2



	dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del	
	D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori	
	L'Associazione tiene:	
	- il Registro dei Volontari;	
	- il Libro Soci;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;	
	- il Libro degli Inventari.	
	I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata	
	inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria	
	decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le	
	eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.	
	Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa	
	all'Organo di Controllo stesso.	
	TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 23 – Scioglimento	

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di

approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

